

Fonte:

<http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/275410010400/M/251010010478/T/Regolamento-Didattico-di-Ateneo>

### **Art. 23 - Doveri didattici dei docenti**

1. Ciascun docente è tenuto:

- a svolgere personalmente il numero di ore minimo di lezioni e di esercitazioni affidategli;
- a stabilire un orario settimanale di ricevimento degli studenti per l'intero anno accademico, a comunicarlo al Direttore del Dipartimento o Preside di Facoltà ove costituita e a renderlo pubblico prima dell'inizio delle lezioni;
- a definire in accordo con quanto stabilito dalle strutture didattiche competenti il calendario degli esami e a rendere pubblica all'inizio di ogni appello la programmazione dello svolgimento dell'appello stesso;
- a rispettare l'orario di lezione fissato dalla Facoltà e ove non costituita dal Dipartimento
- a comunicare tempestivamente al Direttore del Dipartimento o al Preside della Facoltà ove costituita ed agli studenti eventuali assenze, sia dalle lezioni che dal ricevimento studenti e da qualunque altro obbligo didattico.

2. A fronte di richieste di tesi da parte degli studenti, ciascun docente ha l'obbligo di assegnare e seguire le tesi stesse, sulla base della ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica, dei vincoli e dei requisiti di accesso accettati e resi pubblici dalle strutture didattiche competenti.

3. Ciascun docente provvede alla compilazione di un registro delle attività didattiche annotando il numero di ore effettuate per ciascuna tipologia di attività didattica.

4. Il docente che sostituisce il responsabile del corso firma il registro delle lezioni per le ore effettuate. Il Preside o il Direttore del Dipartimento nel caso in cui la Facoltà non sia costituita è tenuto a visitare i registri per garantirne la conformità alle norme vigenti.

5. Il Preside o il Direttore del Dipartimento nel caso in cui la Facoltà non sia costituita ha l'obbligo di segnalare al Consiglio di Facoltà o al Dipartimento ed al Senato Accademico le inadempienze dei docenti.

6. Il Preside o il Direttore del Dipartimento nel caso in cui la Facoltà non sia costituita in collaborazione con i Presidenti dei Consigli di corso di studio o delle Commissioni didattiche garantisce il corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità dei corsi, vigila sull'osservanza delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività didattica e ne è responsabile.

### **Art. 24 - Diritti degli studenti**

1. Agli studenti deve essere garantito:

- a. il diritto all'informazione, mediante pubblicizzazione tempestiva degli orari delle attività didattiche e di ogni eventuale loro modifica;
- b. il diritto di conoscere, fermo restando il giudizio insindacabile della commissione, in modo esplicito gli elementi di giudizio che hanno portato all'esito della prova d'esame;
- c. il diritto che la risoluzione della prova scritta sia resa disponibile;
- d. il diritto che il materiale di riferimento per i programmi di esame sia realmente disponibile;
- e. il diritto a presentare eventuali piani di studio individuali nell'ambito dei limiti stabiliti dall'organizzazione didattica in vigore e ad essere ascoltato dalla Commissione referente, che istruisce i piani di studio, qualora il suo piano non sia stato in prima istanza approvato;
- f. il diritto all'assegnazione della tesi, ove prevista, in una delle materie relative al campo di studi prescelto secondo i criteri di assegnazione previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
- g. il diritto di ricorrere al Direttore del Dipartimento o al Preside di Facoltà, ove costituita, e, in ultima istanza, al Rettore, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto per l'esame e la risoluzione di eventuali controversie legate a disservizi o comportamenti lesivi dei diritti didattici.